



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: LE REGOLE PER UTILIZZARE CORRETTAMENTE IN COMPENSAZIONE
IL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2011**

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2011 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art.17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 10.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge.

Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità" (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

In sintesi le regole da applicare.

Compensazione "libera" per i crediti Iva non superiori ad €10.000

Chi intende utilizzare in compensazione per l'intero anno 2012 il credito Iva per importi non superiori ad € 10.000, può presentare il modello F24:

- ▶ già dal 1° gennaio 2012 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza "tipica" del 16 gennaio 2012);
- ▶ senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- ▶ potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 10.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" €10.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:

- ➔ non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente al 31/12/11 (es: credito Iva annuale 2011 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2012)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente al 1/01/12 (es: debito Iva ottobre 2011 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2011).

Compensazione dei crediti superiori ad €10.000

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- ▶ non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- ▶ occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione per effettuare la trasmissione telematica del modello F24.

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto **impossibile presentare prima del 16 marzo** un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad € 10.000.

- ▶ Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 10.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (*home banking* o *remote banking*);
- ▶ gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difforni da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all'anno 2010

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2010, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2012 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2012 relativa all'anno 2011, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2010" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2010 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2011 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di €15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2010 non sia stata "vistata"; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2010 nel 2012 oltre tale limite occorre procedere all'apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2010);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2010, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2011 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2011 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016